RICORSO

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA
ORDINANZA IN TEMA DI MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

IL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
Riunito in Camera di Consiglio con la partecipazione dei componenti
1) Dott. Marcella Trovato Presidente
2) Dott. Anna Vari Mag. Sorv. di Roma relatore
3) Dott. Bernardo Rossini Esperto
4) Dott. Tiziana Masia Esperto
Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nel procedimento chiamato all'udienza del 16.9.2008 instaurato ai sensi degli artt.71 e ss. L.354/1975 e successive modifiche e 176 c.p. (liberazione condizionale)

NEI CONFRONTI

di **Mambro Francesca** , nata a [redacted] attualmente detenuta domiciliare, [redacted], in espiazione del seguente titolo: Provvedimento di Cumulo Proc. Gen. Corte di appello Firenze 14.9.1999 , ergastolo per strage alla stazione di Bologna , omicidi ed altri reati per finalità di terrorismo ed eversione di estrema destra ; liberazione anticipata: giorni 1530 di reclusione.
Dec. pena :5.3.1982

Il Tribunale, letti gli atti relativi all' istanza avanzata nell'interesse della condannata , sentite le parti in camera di Consiglio,a scioglimento della riserva formulata all'odierna udienza, osserva:
Mambro , attualmente sottoposta alla misura alternativa della detenzione domiciliare speciale concessale - ex art 47 quinques L.P - per accudire la figlia Arianna (nata nel 2001) con ordinanza 21.5.2002 di questo tribunale (v. in atti), è ininterrottamente ristretta dal marzo del 1982 in espiazione della pena perpetua inflittale in ordine ai gravissimi delitti descritti in epigrafe .
Ella, dunque, risulta aver -ad oggi- espiato, pur considerando l'ultimo reato di oltraggio a magistrato in udienza del 1994 , tenuto conto della liberazione anticipata pari ad anni 4 mesi 2 e giorni 20 di reclusione e, scomputati i periodi di sospensione pena per maternità (dall'11.9.2000 al 13.6.2002), ben oltre i 26 anni di pena che la norma richiede per l'ammissibilità del beneficio invocato.
Quanto al merito dello stesso, emerge dagli atti processuali come la Mambro nel corso della lunga detenzione protrattasi dalla data dell'arresto - marzo 1982- abbia evidenziato , dopo un iniziale atteggiamento di chiusura (collocabile tra gli anni '82-'88) verso l'istituzione carceraria , caratterizzato da indisponibilità e condotta provocatoria verso gli operatori penitenziari con netto rifiuto delle opportunità trattamentali(v. sul punto ordinanza di questo Tribunale del 31.3. 1993 in tema di liberazione anticipata), una inversione di tendenza con progressiva manifestazione di "...primi sintomi di una della revisione condotta intramuraria che condurrà

...attraverso un lungo processo di maturazione e con l'abbandono del circuito penitenziario di massima sicurezza alla piena partecipazione all'opera di rieducazione..." (v. ordinanza 31.3.1993 citata).
Tale emergenza ha comportato, nel corso degli anni successivi , la concessione di benefici penitenziari via via più ampi: nel maggio 1997 Mambro ha ottenuto il primo permesso premio , nel 1998 veniva ammessa al lavoro esterno per svolgere la propria attività presso l'associazione nessuno Caino" e, infine nel 2002 (dopo un periodo di sospensione di esecuzione della pena dapprima per gravidanza e poi, per maternità) le veniva concessa la detenzione domiciliare speciale regime alternativo ancora in atto .
E, proprio in tale percorso di positiva evoluzione della personalità della condannata si collocano oltrechè, la costante adesione alle regole e prescrizioni impostile(v. punto nota Digos 12.7 .2008 in atti), il perdurante proficuo impegno sia nell'attività lavorativa presso la richiamata associazione che nell' educazione e accudimento della figlia(v. sul punto la relazione UEPE Roma del 4.6.2008), il conseguimento della laurea in lettere nel luglio 2005 la revoca anticipata della misura di sicurezza della libertà vigilata per cessata pericolosità sociale (v. ordinanza Magistrato di Sorveglianza di Roma del 13.10.2005).
Tali favorevoli risultanze consentono a questo collegio di ritenere il ravvedimento della Mambro in ordine ai suoi trascorsi devianti nel senso recentemente delineato dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui esso "....risulta dall'insieme di atteggiamenti concretamente tenuti ed esteriorizzati dal soggetto... che consentano il motivato apprezzamento della compiuta revisione critica delle scelte criminali della vita anteatta ... e la formulazione ... di un ragionevole giudizio prognostico" in ordine alla corretta condotta futura (c.f.r. sent. Cass. Pen. Sez. I n. 1172/2007 del 24.4.2007) e, sono confortate dalla già richiamata relazione UEPE nella quale viene sottolineato tanto " il cammino di revisione e reale pentimento dei reati commessi...." compiuto da diversi anni dalla condannata(sul punto vedi anche gli allegati n.5 e n.7 prodotti dalla difesa nella domanda di liberazione condizionale) la quale "...ancora oggi si sofferma con dolore a quel tempo giovanile in cui aveva aderito... ad atti che giudica riprovevoli per ogni essere umano..." quanto, la maturazione personale – a livello professionale, familiare e sociale (1) – della stessa peraltro,testimoniati dalla cospicua serie di attestazioni di stima –prodotti dalla difesa E provenienti dal mondo della cultura , del giornalismo della politica e dell'impegno sociale (v. in atti)
Ed infine, anche sotto il profilo riparatorio previsto dalla norma per l'ottenimento del beneficio invocato in relazione al positivo giudizio prognostico di una corretta condotta futura di cui alla richiamata sentenza della S.C. , va evidenziato come la condannata abbia provveduto al pagamento delle spese processuali per alcuni procedimenti mentre, per altri ne abbia ottenuto la remissione in ragione delle sue disagiate condizioni economiche (v. in atti) e come, pur non avendo materialmente risarcito gli enormi danni provocati alle vittime dei numerosi e gravissimi reati

(1) vedi allegati difensivi nn. 16,17 e 12

commessi –visti peraltro il modesto reddito da lavoro, la presenza di un nucleo familiare proprio e, l'assenza di altri mezzi patrimoniali(1)-, abbia -nel corso degli anni- intrattenuto rapporti personali ed epistolari con alcuni familiari delle stesse(v. sul punto allegato difensivo n .22: missiva vedova brigadiere Evangelista , allegato n.23: missiva cugina di E. Condotto e copia missiva 30.7.2008 inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri) alcuni sfociati nella riconciliazione(v. memoria difensiva del 6.8.2008 e 8.7.2008 con allegata missiva della sorella e del cognato di Mauro di Vittorio deceduto nella strage di Bologna) e ,svolto attività di volontariato presso l'associazione "Angeli" e per il Gruppo teatrale "Adynaton" occupandosi di minori abbandonati ovvero ristretti a Casal del Marmo (v. relazione Uepe Roma citata e allegato difensivo n.26) con ciò dimostrando sicura volontà di ristoro "simbolico" dei danni arrecati nel diverso versante della realtà sociale giovanile Reputa , pertanto il Collegio di accogliere l'istanza formulata in questa nell'interesse della condannata.

PTM

Letti gli artt. 4 bis,70 e ss. L.P.176 c.p. ;
Sul conforme parere del P.G.

AMMETTE

Mambro Francesca alla liberazione condizionale in relazione al titolo indicato in epigrafe

Roma 16.9. 2008.

IL PRESIDENTE IL MAGISTRATO ESTENSORE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
ROMA 25.9.2008
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
(Patrizia Valentini)

(1)v. copia modello dichiarazione dei redditi e visure catastali

TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA - ROMA

N° 3 copie fotostatiche tratte

dal fascicolo N° 375/08 TS

rilasciate su richiesta

dell'Avv. ASSOCIAZIONE FAMILIARI VITTIME STRAGE BOLOGNA

per uso studio.

Roma, 15/10/08

CORRISPOSTI € 3,10

IN MARCHE DA BOLLO PER

DIRITTI DI CANCELLERIA

TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA